



Pubblico Impiego

Vicenza Via Napoli n. 62 telefono 0444 546725 mail [vicenza@cub.it](mailto:vicenza@cub.it)

**Vicenza 24 luglio 2018**

Al Responsabile Anticorruzione del Comune di Vicenza Dott. Antonio Caporrino  
Alla Direzione Generale – Direttore Risorse Umane dott.ssa Micaela Castagnaro  
Al Sindaco di Vicenza

E, p.c. all'Anac - Roma

Trasmissione Via Pec

Oggetto: richiesta di annullamento in autotutela della selezione di n. 4 dirigenti di nomina fiduciaria di cui all'avviso pubblicato sul sito del Comune di Vicenza il 20 luglio 2018.

La presente integra le nostre precedenti segnalazioni del 22 e 23 luglio 2018, in relazione ai 4 avvisi di reclutamento di dirigenza a termine di nomina fiduciaria pubblicati il 20 luglio 2018, visibili sul sito <https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php>

**Le 4 selezioni in oggetto non sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale**, in ossequio al regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Vicenza che all'art 25 comma 3 limita la pubblicizzazione di detti incarichi dirigenziali, senza prove concorsuali, alla sola pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale per 15 giorni.

La scrivente rappresenta che **il comma 3 dell'art. 25 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di Consiglio n. 81 del 17 maggio 2016, è illegittimo** in quanto viola l'art. 4 del d.p.r. 487/1994 che costituisce una regola generale attuativa dell'art. 51, primo comma, e dell'art. 97, comma terzo, della Costituzione (**Consiglio di Stato**, sent. n. 2801/2015 e n. 227/2016; Tar Campania, Napoli, sent. n. 4074/2009).

Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità dell' indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è incompatibile con l'art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165 del 2001, che si limita a prescrivere la "adeguata pubblicità della selezione" senza specificare altro in ordine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**E' abbastanza evidente che una norma regolamentare comunale non possa andare contro le disposizioni di legge o costituzionali. Così si è espressa recentemente la Corte dei Conti, sez. giur. Lombardia con la sentenza n. 102 depositata il 4 luglio 2017 precisando che la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla GURI, oltre a determinare l'annullamento della procedura concorsuale, genera responsabilità amministrativa e danno erariale.**

Così pure il Tar Campania, con la sentenza n. 3433 del 23 giugno 2017, ha ribadito che **la pubblicazione di un bando di concorso del pubblico impiego sulla Gazzetta ufficiale rappresenta un obbligo formale che non può essere violato dalla p.a.**

Per tutti i motivi sopra esposti e per i precedenti già rappresentati nei giorni scorsi **si chiede l'annullamento in autotutela dei 4 avvisi di selezione per dirigenti di nomina fiduciaria ai sensi dell'art. 110 del Tuel citati in premessa e la cancellazione o rettifica del comma 3 art 25 del Regolamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Vicenza.**

Distinti saluti

CUB Vicenza - Maria Teresa Turetta

**CUB Pubblico Impiego - Confederazione Unitaria di Base**

Sede nazionale: Milano: V.le Lombardia 20 - tel. 02/70631804 e mail [pubblicoimpiego@cub.it](mailto:pubblicoimpiego@cub.it) [www.cub.it](http://www.cub.it)